

SINDACATO NAZIONALE CACCIATORI

Via S. Carlo, n. 19 - 95024 Acireale (CT) -
www.sindacatonazionalecacciatori.it

Lettera aperta all'Avv. Nunziello Anastasi.

Ho letto con piacere la lettera che mi hai inviato sotto le vesti del Sindacato in risposta alla mia critica avanzata nei confronti Tuoi e della Federcaccia & C. con l'articolo intitolato "*Sono proprio masochisti*" inviatoVi sotto le stesse vesti. Ne apprezzo il tono e i riconoscimenti, seppur tardivi.

Prima di commentarTi tengo a precisare due punti: 1) - non conosco i professionisti che hai richiamato e che insieme a Te hanno difeso la posizione della P.A. negli anni scorsi innanzi al T.A.R. Palermo. Conosco, invece, l'Avv. Evola che stimo e rispetto. Non ho assolutamente nulla contro di loro, ma richiamarli nella Tua missiva non è né corretto, né Ti da forza. Resta in ogni caso ferma la condanna al risarcimento (scusa: alla *refusione*, sono imperdonabile) che hai subito superiore a 30.000 euro: condanna che certamente non devi tentare di giustificare a me come hai fatto, ma ai Tuoi assistiti; 2) - no ho assolutamente bisogno di avvisi che nascondono minacce: quando ritieni che le mie dichiarazioni esorbitano l'area del diritto di critica, conosci già la strada da percorrere.

Ciò premesso, Ti ricordo un vecchio detto: "*chi semina vento, raccoglie tempesta*". E Tu per ben due volte hai seminato vento, e per due volte hai raccolto tempesta. Siccome non è mia abitudine ripercorrere il passato, mettiamoci, ancora una volta, ma è l'ultima, una pietra tombale sopra.

Possiamo adesso passare ad una disamina dei problemi che in questo momento ci attanagliano.

- Comincio dai termini di decadenza. Secondo i Tuoi conteggi Legambiente, che ci legge con attenzione e costanza, avrebbe 106 giorni utili di tempo per impugnare il c.v. tenuto conto delle ferie estive che vanno dal primo di

agosto al 15 di settembre. Mi scrivi che basterebbe fare una ricerca su una banca dati giuridica per rendermi conto dell'errore.

Bene, senza bisogno di fare alcuna ricerca in alcuna banca dati, Ti ricordo che il secondo e terzo comma dell'art. 54 del c.p.a. (codice del processo amministrativo per i non addetti ai lavori) testualmente recitano: "*I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.*" **"La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare".** I Tuoi calcoli sono, quindi, incredibilmente errati.

Ora, so bene che la pratica a cui Tu sei avvezzo è cosa diversa dallo studio e dall'ermeneutica giuridica, ma so altrettanto bene, anzi ne sono certo, che se non conosci la teoria non potrai mai rendere un buon servizio a chi Ti affida la sua sorte. Questo mio pensiero, unanimamente condiviso nel mondo accademico, non è assolutamente rivolto a Te, convinto come sono che non Ti manchino i ferri del mestiere. Ciò che Ti manca, invece, è quell'umiltà che non Ti consente di imparare anche dagli altri, e non è cosa da poco.

Tornando solo per un attimo al Tuo errore, ammetterai che per uno che si occupa di diritto amministrativo non conoscere una norma tanto semplice quanto importante è gravissimo. Siccome, però, sono convinto, come già detto, che possiedi i ferri del mestiere, ritengo che quando hai conteggiato i termini per agire in giudizio avevi una forte emicrania.

Ti renderai conto, però, che ogni nostro errore si riflette negativamente sui cacciatori siciliani. Significa che se all'Assessore chiedi di modificare adesso l'art. 5 del C.V. non hai reso un buon servizio a quei seguaci di Diana che vorremmo tutelare.

- Andiamo al secondo punto. Mi dici che le Associazioni che segui sapevano già che la mancanza del P.F.V. comportava solo il divieto di caccia nei siti della Rete, non certo in tutto il territorio. Ecco, qui viene in luce non più il vizio di assenza di umiltà, ma l'assenza di onestà intellettuale delle Tue Associazioni.

Ho già scritto un articolo sul punto indirizzato alla Federazione siciliana e non voglio qui ripetermi per non annoiare. Cercherò, quindi, di essere conciso andando a memoria.

Ricordo che in sede di C.R.F.V. relativo alla trascorsa stagione, la Federazione siciliana chiedeva attraverso il Barone Mistretta, al quale invio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione, che fosse messa a verbale la proposta di prevedere in seno al C.V. 2012/13 la restituzione delle tasse di concessione governativa nell'ipotesi in cui non si sarebbe aperta la stagione venatoria.

Ricordo, altresì, che il rappresentante della Federazione Italiana della Caccia, saputo che il C.V. D'Antrassi era stato sostituito dal mio, telefonava all'allora responsabile della segreteria tecnica dell'Assessorato, in quel momento in macchina col sottoscritto, informandolo che per l'effetto dello scambio dei CC.VV. e per l'assenza del Piano non saremmo andati a caccia. Ti ricordo che il C.V. D'Antrassi 2012/13 era quello che, tra l'altro, non prevedeva la preapertura della caccia, ma l'apertura il 16 di settembre.

Ad onor del vero, ricordo, infine, delle innumerevoli mail che ci siamo reciprocamente inviati nel corso di un lieto periodo di scambi intellettuali dove Tu eri arroccato nella Tua posizione (e nemmeno le bombe Ti hanno da lì rimosso) secondo la quale in assenza di Piano la caccia era preclusa.

Per onestà nei Tuoi confronti, devo dirTi che ciò che era il Tuo pensiero era anche quello di illustri Maestri di diritto venatorio, era il pensiero delle Associazioni che assisti, era il pensiero delle Associazioni ambientaliste (non ha caso sono rimaste di stucco leggendo il primo decreto del giudice monocratico, confermato dal Collegio prima e dal C.G.A. dopo), era il pensiero dell'Amministrazione, era il pensiero di una moltitudine di Deputati.

Sai perché siamo andati a caccia l'anno scorso ? Ci siamo andati grazie a quel C.V. che è durato, come Tu ben ricordi, solo tre giorni. Era, infatti, in quel calendario (rectius: atto di costituzione in giudizio ante causam), che spiegavo le ragioni, puntualmente supportate dalla giurisprudenza della cassazione civile e penale, oltre che da quella del C.d.S., per le quali l'assenza del Piano non determinava, *sic et simpliciter*, il divieto di caccia. Ricorderai che quel calendario non era costituito dalle solite quattro o cinque pagine, ma più di quaranta spese la gran parte in questioni di diritto.

Sai, ancora, perché siamo andati a caccia l'anno scorso ? Ci siamo andati grazie a quel C.V. che sul punto richiamava, tra l'altro, quella famosissima sentenza del C.d.S. n. 2755/11 riferita alla Regione Puglia che né Tu, né illustri Maestri, avete letto, inizialmente, con la dovuta attenzione.

Eppure, tutto ciò che da tempo affermavo era stato avallato con quella sentenza. Ma nessuno se ne voleva accorgere nonostante ne gridavo i contenuti. Se ne sono accorti (e non hanno potuto fare altro) i nostri GG.AA..

Ora, il fatto che avevo ragione, non mi soddisfa per nulla. Il mio obiettivo non era quello delle Associazioni a Te vicine, cioè mandare comunque a caccia i siciliani, era quello di mandarli a caccia in regime di pre-apertura ed anche nei siti delle Rete senza i limiti che ben conosciamo. Quest'ultimo obiettivo non l'ho ancora raggiunto, ma Ti assicuro che né io, né il Sindacato che ho fondato, né le Associazioni che ne fanno parte, deporremo le armi (giuridiche s'intende).

Certo, se anziché essere innanzi al T.A.R. Palermo ci fossimo trovati in un qualsiasi Tribunale italiano le cose sarebbero andate in tutt'altro modo. Pensa che in Puglia sono ancora senza Piano approvato, ma vanno ormai da due anni, e quello che arriva è il terzo, regolarmente a caccia nei siti della Rete con l'avallo del C.d.S.. Sarà che i giudici del C.d.S. non conoscono la VINCA come la conoscono i giudici palermitani.

- Per quanto riguarda i siti delle Rete non è certo questo il luogo per avere un confronto. Sono sicuro, però, che se riesci a spogliarTi dalle presunzioni, coprirTi di umiltà, studiarTi *a fondo* la questione tenendo conto che non esiste solo il TAR Palermo, sforzarTi di dirigere il pensiero del G.A. e non di subirlo, ecco, se fai tutto ciò sarai utilissimo a quel mondo che appartiene ad entrambi.

Un errore sugli effetti giuridici dell'assenza del Piano lo hai già fatto (e la constatazione in questa sede non vuole essere un'accusa), una mera dimenticanza, seppur importante, come vedi capita anche a Te, vedi, quindi, di non sottovalutare ciò che ho già scritto nell'atto d'intervento e nelle memorie depositate lo scorso anno al T.A.R. Palermo e al C.G.A. e che qui sinteticamente Ti riporto:

- la ludica attività di caccia, anche nei siti della Rete, per quanto concerne i tempi, i modi, i mezzi, i luoghi, le specie, ecc. si governa con le fonti primarie e sub-primarie di diritto e con le *misure di conservazione* (eventualmente **ulteriori** rispetto alle misure di conservazioni minime ex Decreto Pecoraro Scanio). Queste misure di conservazione ex primo comma dell'art. 6 della Direttiva, *ulteriori* rispetto al citato decreto, vanno poste nei CC.VV. o, ancor meglio se esistenti, in appositi piani di gestione dei siti: piani che hanno anche carattere rappresentativo della realtà ambientale del sito stesso, redatti fundamentalmente (almeno nella volontà della Direttiva) per regolamentare **tutte** le attività che **GIÀ** si svolgono sul sito e tra queste la caccia. Quindi, misure di conservazione = il presente, l'attuale, dunque la caccia che già da millenni è praticata in quei luoghi.

Ora, so già che hai letto queste ultime 12 righe con il Tuo solito spirito, cioè quello di conoscere già tutto. A questo punto Ti consiglio di fare una delle seguenti due scelte: rileggere un'altra volta quanto sopra, sforzandoTi di aprire la Tua mente al pensiero altrui; se non vuoi utilizzare tale percorso, non perdere tempo a leggere quanto in appresso.

- Le *misure di salvaguardia* ex co. 2 dello stesso art. 6 riguardano, invece, i **rischi** che **nel presente** si osservano essere incombenti sul sito (pensa al rischio di una possibile frana che deturpi l'ambiente circostante e la necessaria pre-visione di un muro di contenimento). Già risulta evidente la differenza tra misure di conservazione che riguardano la VISIONE di ciò che già accade sul sito, e quelle di salvaguardia che riguardano la PRE-VISIONE di ciò che può accadere.

- Infine la VINCA ex co. 3 dell'art. 6 della Direttiva. Questa riguarda tutto ciò che non è osservabile e salvaguardabile al presente, oggi. Ad evitare che **ignoti Piani futuri** (ma non necessariamente devono essere piani) di cui oggi non è prevedibile né la tipologia, né il contenuto, possano arrecare nocumento al sito, prima di essere approvati, pena l'annullamento, devono essere assoggettate ad una specifica valutazione dalla quale scaturiranno le necessarie *misure di prevenzione*. Nel linguaggio, anche tecnico, alle tre specifiche misure sono spesso associati nomi diversi, quindi, per non fare confusione, è bene riferirsi solo ai tre diversi commi dell'art. 6 che ho citato.

Ricapitolando, gli effetti dell'attività venatoria sul sito sono assolutamente valutabili, **ora**, visto che la caccia si svolge(va) già su di esso, esattamente come prevedibili, **ora**, sono gli effetti dell'agricoltura sul sito stesso, tenuto conto che anch'essa si svolge da millenni (non a caso tutte le misure di conservazione sulle Z.S.C. contenute nel Decreto Pecoraro, tranne una, riguardano l'agricoltura). Pertanto, è assolutamente errato che in tema di attività venatoria debba intervenire la VINCA, strumento pensato per tutto ciò che oggi non esiste sul sito e che ha, eventualmente, da venire. In tema di caccia occorre semplicemente che le misure (di conservazione) necessarie siano apposte in qualsivoglia luogo, meglio nel piano di gestione, sì da favorire il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente del sito stesso.

Né é possibile immaginare che la stessa attività, come la caccia o l'agricoltura, siano prima valutate avuto a mente il primo comma dell'art. 6 della Direttiva e poi ri-valutate avuto a mente il terzo comma. A parte il fatto che la giurisprudenza comunitaria ha chiarito la questione nel senso sin qui rappresentatoTi, ciò è assolutamente irragionevole. Tale *modus operandi*, se ci rifletti bene, nelle Rete siciliana che ha già i Piani di gestione, si traduce nel sottoporre a VINCA i piani di gestione stessi. **Le camicie di forza dovrebbero mettergli.**

Ti dico qual'è la posizione di Legambiente. Secondo loro i Piani di gestione non fanno altro che rappresentare la situazione ambientale del sito: rappresentazione che è propedeutica alla VINCA. A parte il fatto che ciò non è vero, visto che diversi piani oltre che rappresentare dettano puntuali divieti e prescrizioni di caccia, la domanda che sorge è d'obbligo: se la situazione ambientale del sito è conosciuta, visto che è rappresentata in circa 500/600 pagine per ogni piano, qual'è l'ostacolo a non individuare immediatamente un regolamento specifico che disciplini l'attività venatoria ? I motivi non sono scritti, ma li intuisco.

Ammesso ora che l'attività venatoria sia disciplinata nei principi anche attraverso il Piano Faunistico (cosa che in giudizio, senza successo, ho tentato dimostrare non corrispondere al vero), da quanto detto comprendi che tale assunto non giustifica in alcun modo la ri-valutazione della stessa attività, l'esercizio venatorio, in sede VINCA del Piano.

Quanto sopra il T.A.R. Palermo, Ti assicuro, l'ha compreso. Viceversa, da "recidivi", saremmo stati decapitati ancor di più di quanto lo sei stato Tu.

Ecco perché occorre insistere. Ne va di 140.000 ha di territorio di caccia, equivalente alla s.a.s.p. della provincia di Ragusa; ne va della possibilità di cacciare sui monti Sicani e nei Pantani della Sicilia sud orientale dove, come ben sai, tra poco sarà annullato il decreto di istituzione della riserva.

Passando adesso ad altro, approfitto dell'occasione per ripetere ancora una volta quali sono i mali che affliggono l'associativismo siciliano: avere, salvo rare eccezioni, una classe di responsabili di associazioni venatorie assolutamente ignorante nelle materie che governano la nostra passione: biologia, agricoltura, diritto. Quanto affermo non vuole offendere nessuno, visto che anch'io, come tutti, ignoro infinite materie. Ma c'è di più, questa classe è incapace di riconoscere i propri limiti e di intravedere un percorso comune. Su un solo punto convergono: ostacolare chi tenta di supplire alle loro carenze. E sai perché succede tutto questo ? Per colpa di quelle "maledette" tessere di cui non si nutre il Sindacato che ho fondato.

La differenza tra noi due sul punto sai qual'è ? Tu queste cose li pensi, io, oltre a pensarle, le dico.

Concludo, nella speranza di non aver perso il mio tempo in una mera replica che interessa pochi. Apprezzando, almeno in parte, il modo in cui Ti sei posto nella Tua missiva, sappi che quando vorrai, se lo vorrai, la porta mia e del Sindacato sono aperte. I cacciatori siciliani non potranno che beneficiarne.

Viagrande, il 27 luglio 2013

Cordialmente
giovanni di giunta

P.s.. Per Legambiente che ci legge. Datemi tempo,

Codice fiscale n. 90051890870

